

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 5

Roma, 30 maggio 1974

COMUNICATO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA C.E.I.	pag. 81
PAOLO VI VISITA LA NUOVA SEDE DELLA C.E.I.	» 83
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DOPO IL REFERENDUM	» 87
« EDITIO MINOR » DEL MESSALE ROMANO	» 89
SECONDA EDIZIONE DELLA SACRA BIBBIA	» 90
EDIZIONE ITALIANA DEL RITO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI	» 91
RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE DELLE CONFERENZE REGIONALI	» 92
GLI INCARICATI DI RELIGIONE E LA LEGGE N. 477	» 93
PER LE VITTIME DI BRESCIA	» 100

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 5

30 MAGGIO 1974

Comunicato del Consiglio Permanente della C.E.I.

Nei giorni 7-8 maggio 1974 si è riunito a Roma, in sessione ordinaria prevista dal calendario annuale, il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. E' la prima volta che la riunione ha luogo presso la nuova sede della C.E.I., di cui si è potuto in tal modo apprezzare la funzionalità.

1. - Prima di passare all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio Permanente non ha potuto fare a meno di soffermarsi sulla situazione verificatasi dopo la Notificazione pastorale del 21 febbraio u.s.

Si è rilevato che l'insegnamento unanime dei Vescovi, riaffermato e sviluppato coerentemente dalle Conferenze Episcopali Regionali e dai pronunciamenti dei singoli Pastori, ha trovato larghi consensi tra i fedeli e anche presso altri cittadini, solleciti del vero bene della famiglia e della società.

Si sono invece constatati, con profondo rammarico, i disorientamenti e le perplessità causati in gran parte dalle strumentalizzazioni e dai travisamenti non solo delle parole e delle intenzioni dei Vescovi, ma anche della stessa dottrina della Chiesa.

Meritano accorata e ferma deplorazione gli atteggiamenti di alcuni pochi, che pur professandosi cattolici, in realtà mettono in pericolo la comunione dottrinale e pastorale della Chiesa, turbando la coscienza dei fedeli.

Il Consiglio Permanente invita alla riflessione e alla preghiera. Maria, la Madre della Chiesa, voglia intercedere per la piena comunione ecclesiale e per l'unità e la pace delle famiglie del nostro Paese.

2. - Il Consiglio Permanente ha poi preso in attento esame il programma di studio e di conseguenti deliberazioni preparato per la XI Assemblea dell'Episcopato italiano che si svolgerà dal 3 all'8 giugno p.v.

In particolare si è soffermato nella precisa enucleazione del tema, che, in correlazione col piano pastorale triennale, porrà l'accento sulla necessità di una pastorale di evangelizzazione, specificando il rapporto con i sacramenti della Penitenza e della Unzione degli infermi.

In tale contesto sono previste anche le deliberazioni di ordine liturgico-pastorale, che il nuovo rito dei due sacramenti riserva alla decisione delle Conferenze Episcopali nazionali.

Si è espressa anche la volontà che il tema pastorale venga posto in stretta connessione con l'argomento proprio del Sinodo dei Vescovi e col programma di rinnovamento spirituale e sociale dell'Anno Santo.

I Presidenti delle Conferenze regionali si sono impegnati a promuovere e ultimare nelle proprie Regioni, nei limiti concessi dalla ristrettezza del tempo, la preparazione della Assemblea dei Vescovi, designando frattanto i 18 sacerdoti e i 18 laici che saranno invitati a partecipare ai lavori della importante assise episcopale.

3. - Non minore attenzione è stata data al primo progetto di lavoro per il futuro Convegno su « Evangelizzazione e promozione umana », che si terrà nel 1976 con la partecipazione di tutte le componenti ecclesiali della Chiesa in Italia.

Si è pertanto stabilito che il Comitato provvisorio venga formalmente costituito in Comitato definitivo, con la aggregazione di numerosi membri qualificati, designati dalle Conferenze regionali, e che immediatamente dopo l'Assemblea dei Vescovi detto Comitato possa essere ufficialmente insediato e diventare operativo.

Un foglio di lavoro, debitamente elaborato a cura del Comitato, sarà messo a suo tempo a disposizione delle componenti ecclesiali italiane per la congrua preparazione, a tutti i livelli, dell'atteso Convegno.

4. - Si è proseguito nell'esame di un progetto di riordinamento delle « collette » e « giornate » nazionali, per una loro migliore distribuzione in tutto l'arco dell'anno liturgico e per una loro più efficace penetrazione, spirituale e pastorale, nella vita delle comunità cristiane.

L'esperienza della diocesi di Roma e di altre diocesi italiane ha servito come termine di confronto e come incoraggiamento a caute innovazioni, che verranno sottoposte alla decisione dell'Assemblea.

5. - I lavori del Consiglio Permanente si protraggono fino al pomeriggio di domani 9 maggio, in attesa della visita del Santo Padre, che, con gesto paterno altamente significativo, inaugurerà la nuova sede, posta in Circonvallazione Aurelia 50, da lui stesso messa a disposizione della Conferenza Episcopale Italiana, per il suo lavoro collegiale.

Roma, 8 maggio 1974.

Paolo VI visita la nuova sede della C.E.I.

Il giorno 9 maggio 1974, alle ore 17,30, il Santo Padre si è recato in visita alla nuova sede della C.E.I., da lui stesso messa benevolmente a disposizione della Conferenza. Nell'Aula Magna, ove erano convenuti i membri del Consiglio Permanente e il personale degli Uffici, Paolo VI ha rivolto, dopo il saluto del Cardinal Presidente, il seguente discorso. Al termine il Papa faceva dono di un trittico bronzeo, opera dello scultore Manfrini, rappresentante la Crocifissione del Signore e il martirio degli Apostoli Pietro e Paolo. Quindi visitava gli uffici e si intratteneva affabilmente con tutti gli impiegati; successivamente scendeva nella Cappella per una preghiera comunitaria con i Vescovi. Alle ore 18.30 si accomiatava dai presenti, facendo ritorno in Vaticano.

Discorso del Santo Padre

Noi siamo lieti che ci sia oggi offerta l'occasione di incontrare e di salutare il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella nuova sede assegnata alla Conferenza stessa, e ringraziamo cordialmente il Signor Cardinale Poma, Presidente della C.E.I. medesima delle cortesi parole, che egli, a nome di questo Consiglio Permanente e dell'intero Episcopato italiano, ci ha testé voluto rivolgere, e facciamo nostro l'augurio che l'ospitalità in questo edificio, dedicato all'apostolato cattolico fino dalla sua recente costruzione, possa modestamente, ma praticamente giovare all'attività per la quale essa è destinata e della quale noi conosciamo il crescente e organico sviluppo, reclamato dai nuovi complessi problemi del ministero pastorale, concepito secondo i bisogni e secondo i criteri del nostro tempo.

L'opera della Conferenza Episcopale Italiana si è già dimostrata, nel ventennio dalla sua istituzione, e specialmente nel decennio dopo il Concilio, assai provvida e feconda nell'applicazione, dapprima occasionale e sperimentale, poi programmatica ed ordinata, del grande ed elementare principio dell'unione su base nazionale, manifestazione questa concreta e locale e pertanto incompleta e parziale dell'universale collegialità dell'Episcopato, alla quale la recente riflessione dottrinale del Concilio medesimo, con la riaffermata funzione di Pietro, quale « principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione » (Lumen G. n. 18), ha dato così ampio e luminoso suffragio.

Perciò, noi pensiamo, l'unione dei Vescovi Italiani può trovare in questa dimora una sua simbolica espressione, un suo centro operativo per un efficiente lavoro, e un suo strumento di facile ed esemplare concordia; una casa cioè di fratelli, un'officina d'intensa attività, un cena-

colo di ardente spiritualità. Questa unione non esautora certamente ogni singolo Vescovo nel compimento responsabile e originale del suo ministero pastorale, ch  anzi invita la sua personale saggezza ad offrire il suo libero e fraterno contributo nella previa preparazione di comuni programmi, ma reclama poi, spesso con generoso concorso e talvolta anche con deferente e leale sacrificio di proprie particolari vedute, uno sforzo per la conformit , per la collaborazione, per la solidariet  nella esecuzione dei piani d'azione insieme autorevolmente stabiliti. Come in un concerto musicale, la carit  collegiale esige una perfetta armonia, da cui risulta la sua forza morale, la sua bellezza spirituale, la sua esemplarit  sociale. La carit  collegiale non meno d'un concerto artistico, reclama e produce ci  che le   sommamente proprio, l'unione, anzi ai vertici, l'unit . E ci  che diciamo per noi Vescovi della Chiesa di Dio, lo raccomandiamo agli amatissimi nostri Sacerdoti, diocesani o religiosi che siano. Citiamo ancora una volta la celebre similitudine di S. Ignazio d'Antiochia: « *vestrum presbyterium Deo dignum, sic concordatum est episcopo ut chordae citharae* » (Ad Eph. IV).

Noi vediamo cos  profilarsi dall'attivit , che qui pone il suo cuore operoso, un volto rinnovato della Chiesa italiana, nel quale le linee maestre della sua tradizione cattolica si ringiovaniscono e si rinvigoriscono al soffio interiore dello Spirito conciliare e alla pressione esteriore delle insorgenti necessit  pastorali. Ci   spontaneo osservare come gi  l'opera vostra vada imprimendo in questa antica e composita comunit  ecclesiale italiana segni unitari e robusti di novella vitalit , mediante documenti insigni sia per la loro fedelt  al « depositum » apostolico, che per la loro attualit  di dialogo col mondo moderno; ricordiamo, ad esempio, la vostra affermazione circa « il diritto di nascere » (30-1-1972), la instaurazione del Diaconato permanente in Italia (15-2-1972), la nota programmatica sulla catechesi (aprile 1973), il piano pastorale per le vocazioni (agosto 1973), il documento preparato per il prossimo Sinodo dei Vescovi (24-2-1974), e specialmente quelli circa l'Anno Santo (1-11-1973), e circa l'Evangelizzazione ed i Sacramenti (12-7-1973), che sono promesse d'un'ampia e simultanea azione animatrice d'un alto e sicuro orientamento religioso, pronto a riversare sulla vita morale del popolo e sulle sue aspirazioni socio-culturali la sua energia tonificante. Si vedr  cos , con l'aiuto di Dio, come la religione cattolica, professata con autenticit  di fede nei suoi interiori carismi e con semplicit  e virilit  di umani propositi, possa concorrere a conferire ad un Popolo, laborioso e gentile, com'  quello Italiano, ma ancora bisognoso d'interiore e progressiva fratellanza e di civile ed economico incremento, una sua pi  schietta fisionomia di forte giovinezza e di naturale bont .

Noi ci compiaciamo di cotesto buon lavoro, e ringraziamo quanti vi hanno merito; lo incoraggiamo con i nostri voti paterni e fraterni e lo assistiamo con le nostre preghiere.

Non possiamo in questo momento tacere la nostra piena adesione alla posizione presa — per fedelt  al Vangelo e al costante Magistero

della Chiesa universale — dall'Episcopato italiano nelle presenti circostanze per la difesa e per la promozione religiosa, morale, civile, sociale e giuridica della Famiglia. L'affermazione, fatta da Voi, Pastori saggi e responsabili di tutta la comunità ecclesiale italiana, circa l'indissolubilità del matrimonio, fondata sulla Parola di Cristo e sull'essenza stessa della società coniugale, esige anche da noi, e da noi per primi, aperta conferma, la quale non è suggerita da una considerazione unilaterale della questione, né vuole avere alcuna risonanza polemica, ma vuole pubblicamente riconoscere l'autorevolezza della vostra pastorale notificazione, e vuole insieme riproporre con fiducioso rispetto a quanti hanno a cuore l'incondizionata pienezza dell'amore fra i coniugi, la saldezza dell'istituto familiare, la protezione doverosa e l'educazione amorosa della prole da parte dei genitori, un tema quanto mai grave.

In ogni modo, questa fondamentale questione della Famiglia noi la raccomandiamo vivamente, stimolati anche dalle attuali contingenze, alla vostra pastorale carità anche per l'avvenire, come non possiamo dubitare che le Famiglie stesse per prime, le pubbliche Autorità, e quanti vi hanno attinenza nel campo dell'educazione, dell'assistenza sanitaria, giuridica e civile, vorranno dare al focolare domestico, a quello specialmente più bisognoso di aiuto e di cure, ogni più saggio e premuroso interesse.

Così noi auguriamo per la vostra missione, come per il pubblico comune vantaggio.

Oggi ogni questione assume aspetti grandi e nuovi, che di per sé intimoriscono il nostro povero e pavido animo umano; ma nello stesso tempo risvegliano quella carità che «urget nos», e accresce l'umile audacia della nostra pastorale attività, moltiplicando in noi quella fiducia che Cristo, per noi morto e risorto, ci assicura.

Così sia, con la nostra fraterna e Apostolica Benedizione.

Saluto del Card. Poma

Beatissimo Padre,

siate benvenuto in questa Casa, che Voi, con gesto di delicata benevolenza, avete recentemente destinato al nostro lavoro collegiale. Essa non potrebbe avere più solenne e significativa inaugurazione.

L'animo è colmo di gioia quando ci è dato di incontrarVi, specialmente nelle celebrazioni liturgiche o nella Casa Pontificia, per seguire le direttive pastorali rivolte al bene della Chiesa in Italia. Ma questa sera, nell'accogliervi qui tra noi, Vi sentiamo ancor più vicino alle preoccupazioni, alle vicende, alle speranze della comune attività ecclesiale.

Siamo certi di rappresentare tutti i nostri Fratelli nell'Episcopato. Sono presenti, infatti, oltre i Membri della Presidenza, i diciotto Presidenti delle Conferenze regionali, che recano il saluto di molte diocesi,

diverse per fisionomia, tradizione culturale e configurazione geografica. Partecipano pure al Consiglio Permanente i Presidenti delle undici Commissioni in cui si riassumono i vari settori specializzati dell'unica azione pastorale.

E in questo edificio lavorano sacerdoti, religiosi e laici, addetti ai vari uffici della Segreteria Generale, che segue il ritmo della quotidiana attività con encomiabile dedizione.

Vorremmo offrirVi l'espressione del nostro impegno pastorale più ricco e promettente, anche se difficile e faticoso. Siamo davvero sulla strada di un lungo cammino, che abbiamo preparato, iniziato e sviluppato, mentre intendiamo continuare con i nuovi accenti del Concilio a rendere più intensa e capillare la evangelizzazione in tutte le nostre comunità.

Ora ci troviamo nel corso dell'Anno Santo, che Voi avete voluto come motivo più stimolante di conversione, di riconciliazione e di rinnovamento, in attesa del compimento che avverrà qui a Roma, presso di Voi, Pastore di tutta la Chiesa, Successore di Pietro e Vicario di Cristo.

Possiamo dirVi, Padre Santo, che sui nostri passi troviamo il segno della divina presenza e che le nostre comunità offrono indizi di buona ripresa, tanto da alimentare, con l'aiuto di Dio, una più forte speranza.

Incontriamo anche notevoli difficoltà. Vorremmo che, secondo il desiderio di Cristo, la comunione ecclesiale fosse più viva e operante, nella direzione segnata dalle esigenze attuali e dalle mete che il Signore ci addita in questo momento storico.

Mentre ci allietta la collaborazione dei nostri sacerdoti e di molti laici, soffriamo talvolta nel vedere che alcuni di essi si lasciano attrarre da ideali che non recano certamente l'impronta dello Spirito. Recentemente di fronte al referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, abbiamo sentito il grave dovere di illuminare le coscienze dei fedeli. E molti hanno accolto l'orientamento dottrinale e pastorale che scaturiva dalla parola di Dio nello spirito e nella lettera del Concilio. Purtroppo alcuni hanno respinto il nostro invito fino a considerare abusivo il nostro intervento. Ne abbiamo provato amarezza e dolore.

Sentiamo la necessità della Vostra Benedizione Apostolica, riflesso dell'esortazione che Cristo ha rivolto a Pietro: « Conferma i tuoi fratelli » (Lc 22, 32). Riprenderemo la nostra opera con quella energia che accresce la generosità e il coraggio, anche per essere di vero aiuto a coloro che amano il Signore e intendono seguirlo con decisione e cuore aperto.

Vi ringraziamo, Beatissimo Padre, per la parola illuminante che ci ha sempre guidato, per la benevolenza che continuamente ci dimostrate, per il grande sostegno che donate al nostro ministero e a quello dei nostri sacerdoti.

Il Signore Vi rimeriti per il bene che ci avete offerto in questi anni, animati da attività apostolica e non privi di ansie durante e dopo il Concilio.

Il Signore sa quale più valida risposta vorremmo dare alla Vostra quotidiana testimonianza, così profonda e impegnativa, così bella e cara allo sguardo di Dio.

In questi giorni abbiamo insieme invocato Maria, Madre della Chiesa, secondo le intenzioni da Voi indicate.

Possiate sentire ogni giorno il conforto della preghiera e l'espressione della nostra filiale affettuosa riconoscenza.

Comunicato della Presidenza dopo il referendum

Nel prendere atto dei risultati in larga parte negativi del referendum abrogativo della legge divorzista, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, mentre considera col dovuto rispetto la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti, non può non manifestare il suo profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello naturale e cristiano, umanamente validissimo, di matrimonio indissolubile e di famiglia stabilmente unita.

Nessun'altra intenzione, se non quella pastorale, inerente al proprio ministero, ha mosso i Vescovi italiani a rivolgere fin qui un leale appello alla coscienza dei credenti e degli uomini di buona volontà, perché facessero sussistere, anche negli istituti giuridici, come fino al 1970 è stato nella più autonoma e coerente tradizione legislativa italiana, un valore irrinunciabile al bene della famiglia e della società.

Ne sarebbe derivato un valido strumento educativo per le nuove generazioni ed un sostegno non trascurabile alla stabilità familiare ed etica della Nazione.

I Vescovi italiani hanno perciò compiuto, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, un loro inderogabile dovere, in coerenza col magistero della Chiesa che è loro affidato, per un servizio di illuminazione e di aiuto a tutti coloro che cercano il vero progresso dell'uomo e delle sue istituzioni.

Confortati da tale consapevolezza e sostenuti dal consenso dei tanti che hanno seguito il loro appello, i Vescovi italiani tanto più confidano nell'aiuto divino e guardano sempre con serena speranza all'avvenire della famiglia italiana e della Chiesa in Italia.

L'impegno per una pastorale della famiglia, che il Concilio ha ripetutamente indicato come primario e urgente (cfr. G.S., 47-52), non si esaurisce per i cattolici con la consultazione del referendum; ma dai suoi stessi risultati trae nuovo motivo per allargarsi e intensificarsi ad ogni livello e in ogni circostanza.

I Vescovi italiani, perciò, mentre riaffermano la loro concreta sollecitudine per i problemi di vita familiare e di educazione al matrimonio, fanno appello a tutti i credenti, a tutte le comunità e specialmente a tutte le famiglie cristiane, perché con l'azione educativa e con l'esempio della loro vita rinsaldino dall'interno l'istituto matrimoniale e familiare, che « è veramente il fondamento della società » (G.S., 52).

A tutti coloro che hanno pubbliche responsabilità i Vescovi italiani chiedono il concorde impegno per risolvere i pesanti problemi di ordine sociale, che tengono in sofferenza dall'esterno la saldezza e l'unità della compagine familiare.

E' certo da augurarsi che la vicenda del referendum risvegli in tutti il senso di una più grave responsabilità e muova i credenti a realizzare, in chiara testimonianza, l'ammonimento del Concilio: « La famiglia cristiana, poiché nasce dal matrimonio, che è l'immagine e la partecipazione del patto di amore del Cristo e della Chiesa, renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore nel mondo e la genuina natura della Chiesa, sia coll'amore, la fecondità generosa, l'unità e la fedeltà degli sposi, sia con l'amorevole cooperazione di tutti i suoi membri » (G.S., 48).

Roma, 14 maggio 1974.

"Editio minor,, del Messale Romano

Nel novembre 1973 è stata pubblicata una edizione in formato ridotto della versione italiana ufficiale del Messale Romano.

Il Santo Padre ha fatto pervenire al Segretario Generale la seguente lettera di compiacimento.

SEGRETERIA DI STATO - PROT. N. 257105 - DAL VATICANO, 25-IV-1974.

Eccellenza,

l'esemplare del « Messale Romano » nella sua nuova edizione in formato minore, che Ella ha presentato recentemente in omaggio al Santo Padre, anche a nome della Conferenza Episcopale Italiana, è stato accolto con vivo gradimento da Sua Santità, che pertanto desidera, per mio mezzo, farLe pervenire i sentimenti della Sua riconoscenza.

Esprimendo il Suo sincero apprezzamento per questa iniziativa editoriale largamente attesa e così ben riuscita, il Sommo Pontefice Si compiace di vedere in essa una nuova prova offerta da codesta Conferenza Episcopale, di quella sollecitudine per il profitto spirituale del popolo cristiano, che fa parte del ministero episcopale e spinge alla ricerca di modi sempre più adatti per portare i fedeli ad una più attiva partecipazione alla Sacra Liturgia.

Sua Santità, quindi, mentre Si rallegra per questa ininterrotta attività, formula auguri per nuovi programmi di ministero pastorale, nella fiducia che la grazia divina non mancherà di guidare e illuminare l'Episcopato Italiano nel suo generoso impegno a servizio della Chiesa in Italia.

Con questi voti paterni il Sommo Pontefice è lieto di confermare a Lei, Eccellenza, e agli altri membri della Conferenza Episcopale Italiana la Sua stima e benevolenza, mentre a tutti di cuore imparte l'Apostolica Benedizione.

Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

di Vostra Eccellenza
Dev.mo
G. CARD. VILLOT

Seconda edizione della Sacra Bibbia

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 710/74.

Questa seconda edizione della versione italiana della Sacra Bibbia, fatta sui testi originali, è stata approvata dall'Episcopato italiano ed è da considerarsi tipica per l'uso liturgico.

Per la lettura e la meditazione personale e comunitaria, il volume è corredato — a norma del can. 1391 del C.I.C. e della Costituzione dogmatica *Dei Verbum*, n. 25 — di necessarie e sufficienti note di commento, « affinché i figli della Chiesa si familiarizzino con sicurezza e utilità con le Sacre Scritture e si imbevano del loro spirito ».

Roma, Pasqua di Resurrezione del Signore 1974.

+ ANTONIO CARD. POMA
Arcivescovo di Bologna
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Presentazione

La presente edizione « minore » della traduzione italiana della Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale Italiana, riproduce in ogni sua parte la prima « grande » edizione (Edizioni Pastorali Italiane, Roma 1971) ed è da considerarsi tipica per l'uso liturgico.

Il testo è stato accuratamente rivisto per gli opportuni emendamenti. Vi sono state anche introdotte alcune variazioni linguistiche e ortografiche, già inserite nei Lezionari liturgici.

E' da agurarsi che questa edizione « minore » della Bibbia, nella traduzione ufficiale italiana, valga a diffondere la conoscenza e a farne meglio scoprire nell'uso privato come in quello liturgico, le incomparabili ricchezze spirituali.

Roma, Pasqua 1974.

LA SEGRETERIA GENERALE DELLA C.E.I.

Edizione italiana del Rito dell'Unzione degli infermi

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO - PROT. N. 1530/74.

DIOECESIUM ITALIAE

Instante Eminentissimo Domino Antonio Poma, Archiepiscopo Bononiensi, Praeside Coetus Episcoporum Italiae, litteris die 9 mensis maii 1974 datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo Pontifice Paulo VI tributarum, interpretationem italicam « Ordinis Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae », prout exstat in exemplari ad nos misso, perlibenter probamus seu confirmamus.

In textu autem imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica Sede concessa. Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Sacram Congregationem transmittantur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 10 mensis maii 1974.

IACOBUS ROBERTUS CARD. KNOX, *Praefectus*

+ A. BUGNINI, *a Secretis*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 698/74.

Questa versione italiana del « Sacramento dell'Unzione e Cura pastorale degli infermi » è stata approvata secondo le delibere dell'Episcopato e ha ricevuto la conferma da parte della Sacra Congregazione per il Culto divino, con Decreto n. 1530/74 del 10 maggio 1974.

La presente edizione dev'essere considerata « tipica » per la lingua italiana, ufficiale per l'uso liturgico.

Il nuovo rito del « Sacramento dell'Unzione e Cura pastorale degli infermi » si potrà adoperare appena pubblicato; diventerà obbligatorio dal 16 febbraio 1975, prima domenica di Quaresima.

Roma, 23 maggio 1974, Ascensione del Signore.

+ ANTONIO CARD. POMA
Arcivescovo di Bologna
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Rinnovo delle cariche elettive delle Conferenze regionali

*Lettera circolare della Segreteria Generale (n. 596/74 del 22-IV-1974)
ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali.*

Mi do premura di comunicarLe che con il 30 giugno p.v. scade il triennio delle cariche elettive delle Conferenze regionali, cioè dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari (cfr. « Notiziario della C.E.I. », n. 2 del 15-2-1971, pp. 60-61).

La prego pertanto cortesemente di voler indire le nuove elezioni, a norma dell'art. 3 del regolamento provvisorio delle medesime Conferenze (che coincide con l'art. 130 della bozza di Regolamento della C.E.I.), secondo le indicazioni di cui all'allegato.

ALLEGATO

1. - L'art. 3 del regolamento provvisorio stabilisce che ogni Conferenza regionale elegga nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, secondo le norme dell'art. 14 dello Statuto della C.E.I. (voto segreto; maggioranza assoluta dei voti e dopo due scrutini inefficaci, maggioranza relativa).

Sono eleggibili alla carica di Presidente solo gli Arcivescovi e Vescovi residenziali e i Coadiutori « cum iure successionis ».

2. - La scadenza del triennio è fissata al 30-VI-1974; tuttavia si consiglia, per evitare una ulteriore convocazione della Conferenza regionale, che il rinnovo avvenga prima della prossima XI Assemblea Generale, oppure durante la medesima Assemblea.

3. - L'esito delle elezioni va comunicato alla Segreteria Generale della C.E.I., servendosi dell'unito modulo.

4. - L'occasione si rivela opportuna per procedere anche alla elezione, a norma dell'art. 11 del citato regolamento, dei Vescovi Delegati per i principali settori di attività, specialmente in corrispondenza dei più importanti settori per i quali sono costituite le Commissioni della C.E.I.

5. - Il triennio delle predette cariche scade il 30 giugno 1977.

Gli incaricati di religione e la legge n. 477

La nota che viene qui pubblicata è stata accompagnata dalla seguente lettera della Segreteria Generale (n. 493/74 del 2-IV-1974), diretta ai membri della Presidenza e delle Commissioni per la Dottrina della Fede e la Catechesi, per l'Educazione Cattolica, per il Clero.

Venerato Confratello,

mi premuro inviarLe copia della nota: « Gli incaricati di religione e la L. 30-7-1973, n. 477 », preparata dall'U.C.N. con il suo Consiglio, con la collaborazione dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica e di un gruppo di esperti. La nota prende in considerazione un aspetto di particolare delicatezza riguardante l'insegnamento della religione nel quadro della nuova gestione della scuola, prevista dalla legge 30-7-1973, n. 477 e dai decreti delegati che saranno emanati entro il maggio prossimo.

Mentre la sottopongo all'attenzione di V.E., desidero avvertire che la questione è apertamente dibattuta in varie sedi, come risulta a questa Segreteria e all'Ufficio Catechistico Nazionale. Segnalo, in particolare, l'insistente attività di due sindacati (il SNSM e il SISM) ai quali fanno capo non pochi insegnanti di religione. Segnalo anche l'intervento della stampa al riguardo (in particolare, il « Corriere della sera » del 23-3-74 e del 27-3-74) e le pressioni che direttamente ci pervengono da gruppi di insegnanti di religione, sacerdoti e laici e da alcuni Vescovi.

Mi permetto ricordare che la Commissione episcopale per la Dottrina della Fede e la Catechesi, in data 21 ottobre 1973 demandava alla Segreteria della C.E.I. il compito di studiare questi problemi.

Infine, sottolineo che la questione specifica dello stato giuridico degli insegnanti di religione si collega alle difficili prospettive del reclutamento degli insegnanti di religione per una scuola che richiede ai docenti sempre maggiore disponibilità professionale e pastorale.

La nota va considerata prevalentemente come documento « status quaestionis » sul quale, a mio sommesso avviso, occorre dare con tutta discrezione un parere dal lato pastorale, per trovare successivamente orientamenti operativi adatti, per giungere infine ad una normativa unitaria.

Contestualmente all'esame di questa « nota », è da considerare la opportunità di intensificare ai vari livelli le iniziative per l'aggiorna-

mento degli insegnanti di religione e per una più consapevole partecipazione di tutta la Chiesa viva ai compiti educativi della scuola.

Le sarò grato se vorrà far pervenire a questa Segreteria il Suo parere sulla nota, anche nella previsione che si possa presto fare insieme una analisi più completa del problema.

NOTA

1. - La problematica dell'insegnamento della religione è oggi assai complessa, per i suoi risvolti pedagogico-didattici, socio-culturali, giuridici e anche politici, come si rileva dall'esperienza in atto e dall'ampia saggistica degli ultimi anni¹.

Mentre è in atto un non comune sforzo di approfondimento dei diversi problemi, per un rinnovamento che riguarda — in particolare — la chiarificazione dei contenuti, degli obiettivi pedagogici e dei metodi, la qualificazione degli insegnanti, la sperimentazione didattica, la crescente disponibilità per una gestione della scuola, si constata che tale rinnovamento è compromesso dalla attuale configurazione dello stato giuridico degli incaricati di religione, degli insegnanti laici in modo particolare.

Non è possibile, infatti, richiedere un impegno tanto delicato e serio — che comporta una organica preparazione di base, una qualificazione specifica, disponibilità per la sperimentazione e per l'aggiornamento, servizio in una nuova gestione della scuola, ecc. — senza offrire una adeguata garanzia morale, professionale e giuridica.

2. - Più precisamente, da varie parti e in diversi modi non pochi incaricati di religione — sacerdoti, religiosi e laici — chiedono che:

— ferme restando le norme concordatarie e le norme speciali²;

— senza pregiudizio alcuno per le prospettive pedagogiche e istituzionali dell'insegnamento della religione nelle scuole dello Stato;

— si consideri la possibilità di definire un *inquadramento speciale* («quadro speciale») degli insegnanti di religione nei ruoli dello Stato, in riferimento alle norme della Legge 30-7-1973, n. 477.

¹ Cfr. anche UCN: *Nota sull'insegnamento della religione nelle scuole secondarie superiori*, 1-9-1971.

² Cfr. Concordato art. 36; L. 5-6-1930, n. 824; cfr. anche le successive circolari del M.E.N. 23-9-1930 e del M.P.I. 8-8-1959 n. 345 e 3-4-1962 n. 132; cfr., infine, il parere del Consiglio di Stato 4-3-1958.

3. - Si precisa che, per quanto riguarda l'assunzione in ruolo dei docenti in generale, la L. n. 477 prevede due decorrenze:

a) decorrenza 1-10-1974 per gli insegnanti abilitati, incaricati a tempo indeterminato, in servizio di cattedra o con posto orario nell'anno scolastico 1973-74 (cfr. art. 17);

b) decorrenza successiva al 1-10-1974 per tutti gli altri insegnanti, su disposizioni particolari di decreti delegati (cfr. art. 4-5).

4. - Va comunque notato che la legge del 5-6-1930, n. 824 collocava gli insegnanti di Religione, sia pure con qualche « disposizione particolare », in una delle tante situazioni giuridiche nelle quali allora si poteva configurare l'inquadramento degli insegnanti nella scuola italiana.

Con la ristrutturazione totale dello stato giuridico degli insegnanti (L. 30-7-1973, n. 477), la posizione degli insegnanti di religione, così come configurata dalla legge del 1930, non ha più alcun riferimento con lo stato giuridico degli altri insegnanti nella scuola italiana. Le conseguenze si possono chiaramente intuire.

Considerazioni sulla Legge n. 477

5. - La L. 30-7-1973, n. 477 inserisce nella scuola una dinamica di estremo interesse e chiede a tutti i docenti nuova disponibilità sul piano della qualificazione e sul piano professionale.

A tal fine, prevede una vasta serie di provvedimenti, demandati a decreti delegati, per la ristrutturazione dei ruoli e delle carriere, per il trattamento economico e di quiescenza, per la gestione della scuola, per la sperimentazione didattica, per il servizio ispettivo, per la istituzione di centri di ricerca, di documentazione e di aggiornamento, per l'orario di servizio, ecc.

6. - In particolare, va tenuto presente:

— che la *gestione distrettuale* può estendersi anche ad aspetti che riguardano da vicino l'utilizzazione dei docenti e la integrazione dei programmi;

— che il *Consiglio di Istituto*, costituito da rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli alunni e del personale non insegnante, è chiamato a esprimere il parere sul funzionamento didattico;

— che viene chiesto ai *Consigli di classe* un impegno molto più attento per la formulazione dei piani di lavoro;

— che le stesse riunioni del *Collegio dei docenti* esigono una presenza attiva e responsabile e un nuovo rapporto con gli alunni, con le famiglie e con la società;

— che a tutti i docenti è richiesta una *competenza professionale continuamente aggiornata* alle esigenze vive del servizio educativo;

— che, secondo lo schema del decreto delegato, *l'orario di servizio* di tutti i docenti dovrebbe raggiungere le 18 ore settimanali più 20 ore mensili.

Gli insegnanti di religione

7. - Se queste considerazioni valgono per tutti i docenti, a titolo speciale esse valgono per gli insegnanti di religione i quali, se non potessero rendersi disponibili per il nuovo tipo di servizio, finirebbero per essere di fatto emarginati e sarebbero tentati anche di evadere dal loro compito specifico, per optare a favore di più stabili prestazioni, come spesso è avvenuto negli ultimi anni.

Pertanto, non appare più sostenibile una presenza episodica degli insegnanti di religione nella scuola.

Né appare possibile una presenza non confortata da idonea preparazione culturale, teologico-catechetica, psico-pedagogica e didattica, continuamente verificata e aggiornata.

8. - Ne consegue la necessità di operare una doverosa scelta a favore di un inserimento più stabile e più ampio degli insegnanti di religione nella vita dell'Istituto scolastico.

Tale scelta può comportare, in primo luogo, una volontà di rivedere decisamente la prassi oggi vigente, per riconoscere una effettiva abilitazione degli incaricati di religione — sacerdoti, religiosi e laici — e per garantire una più piena disponibilità degli incaricati stessi per il servizio scolastico, abolendo, soprattutto, o riducendo il frazionamento degli orari³.

Comporta, in secondo luogo, la necessità di avviare una revisione organica dello stato giuridico degli incaricati di religione, secondo le nuove esigenze del servizio scolastico.

³ Per una revisione della prassi vigente circa l'abilitazione, la nomina, l'orario di servizio degli incaricati di religione, ecc., cfr. soprattutto:

— La Circolare della S. Congregazione del Concilio 4 giugno 1964 (in: *Pastorale e scuola secondaria*, UCN 1965, pag. 52-55);

— *L'insegnamento della religione nelle scuole secondarie italiane*, nota della Commissione Episcopale per la catechesi (in: *Notiziario della C.E.I.* n. 8 del 15-7-1968, pag. 133 e segg.);

— *Nota sull'insegnamento della religione nelle scuole secondarie superiori*, UCN, 1-9-1971.

Per un nuovo stato giuridico degli incaricati di religione

9. - Per una revisione dello stato giuridico degli incaricati di religione, si possono prevedere tre categorie di docenti:

a) insegnanti — sacerdoti, religiosi e laici — con orario di servizio pari a quello degli altri docenti, sia pure con un diverso rapporto fra orario di insegnamento e altre prestazioni;

b) insegnanti con orario ridotto;

c) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo di altre discipline, cui può essere attribuito o il completamento di orario o un servizio straordinario in prestazioni di insegnamento della religione in una o più classi (cfr. anche Circolare M.E.N. 23-9-1930).

10. - L'inquadramento « speciale » degli insegnanti di religione nei ruoli dello Stato dovrebbe tenere presente, in generale:

— l'articolazione di cui sopra, al n. 9;

— la distinzione tra insegnanti di scuola media e di scuola secondaria superiore, per quanto riguarda il titolo specifico di idoneità, il trattamento economico, ecc.;

— il periodo di prova e la relativa disciplina.

In particolare, poi, dovrebbe prevedere la definizione delle norme relative a:

a) il reclutamento, previo il riconoscimento degli effettivi requisiti di base e dei requisiti per una abilitazione specifica⁴;

b) l'inserimento stabile nella scuola, non revocabile se non per posizioni di stato non compatibili con la stabilità, oppure per motivi disciplinari, oppure per esigenze connesse con le « norme speciali »;

c) l'accettazione dell'orario di servizio, anche secondo le avvertenze di cui sopra al n. 9;

d) la progressione nella carriera ai fini economici e giuridici, secondo le norme previste per il personale docente delle altre discipline del corrispondente ruolo;

e) la tutela e la disciplina del trasferimento;

f) il trattamento di quiescenza e di previdenza proprio del personale di ruolo;

g) il pieno titolo alla partecipazione ai vari organi collegiali.

⁴ I *requisiti di base* per gli insegnanti di religione dovrebbero essere costituiti da un regolare corso teologico o di scienze religiose, tanto per i sacerdoti quanto per i laici (cfr. anche Circolare S. Congregazione del Concilio 4-6-1964, n. 5).

La *specificata abilitazione*, di fatto oggi riconosciuta con la « approvazione » (per i sacerdoti e per i religiosi) o con la dichiarata « idoneità » (per i laici) concesse dall'Ordinario diocesano, potrà avere un valore reale, secondo criteri da definirsi, tenendo anche conto della prevista nuova disciplina del periodo di prova, nonché delle nuove norme, dei criteri e delle strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti (cfr. L. 30-7-1973 n. 477, artt. 4, 7, 8).

Trattandosi di inquadramento « speciale », la determinazione delle norme sopra dette dovrà tenere conto dell'art. 36 del Concordato e della L. 5-6-1930, n. 824, in particolare per quanto riguarda i diritti dell'Autore ecclesiastica a riconoscere l'idoneità degli insegnanti o a revocarla e a intervenire in relazione ai trasferimenti.

La nomina degli insegnanti potrebbe essere di competenza del Provveditore agli studi; oppure ancora del Capo Istituto, con ratifica da parte del Provveditore (cfr., per analogia, la disciplina vigente per gli insegnanti a tempo indeterminato degli Istituti Professionali).

Per un eventuale iter legislativo

11. - A prescindere da valutazioni di ordine pastorale e di ordine politico generale, si osserva che un eventuale « iter legislativo » può prevedere:

a) una nuova legge applicativa dell'art. 36 del Concordato, abrogativa della L. 5-6-1930, n. 824.

Questa ipotesi sembra, nell'attuale momento, senza reali prospettive.

b) Una iniziativa per riconoscere, in un primo momento, agli incaricati di religione la « nomina a tempo indeterminato ».

Tale riconoscimento potrà consentire, successivamente, l'applicabilità agli incaricati di religione delle norme riguardanti l'« assunzione in ruolo » (cfr. L. n. 477, art. 17), ferme restando le « disposizioni speciali ».

12. - Più concretamente, sembra opportuno partire dalla discussione sulla applicabilità dell'art. 17 della L. 30-7-1973, n. 477.

L'applicabilità di detto articolo agli incaricati di religione per una assunzione in ruolo a partire dal 1-10-1974, è infatti connessa, oltre che alla riconosciuta abilitazione e al servizio con posto orario nell'anno scolastico 1973-74, alla « nomina a tempo indeterminato ».

Il riconoscimento di quest'ultimo requisito osta con l'art. 5 della L. 5-6-1930, n. 824 e con l'art. 1 della L. 13-6-1969, n. 282.

E' tuttavia favorito dall'art. 7 della L. 5-6-1930, n. 824 e dalla equiparazione di fatto degli incaricati di religione agli incaricati a tempo indeterminato (trattamento economico con scatti biennali, trattenute Kirner, Gescal...) ⁵.

⁵ A proposito dell'art. 5 della L. 5-6-1930 n. 824, si osserva che esso è riferibile alla situazione giuridica degli altri insegnanti nella scuola di quegli anni. Si richiama, inoltre, l'art. 7 della stessa legge (« gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti »), reso più volte parzialmente operante con disposizioni ministeriali, come ad esempio le seguenti: « Precisasi... che ai corsi abilitanti possono essere ammessi docenti incaricati insegnamento religioso..., in quanto ritenesi che essi per effetto dell'art. 7 della legge 5-6-1930 n. 824 abbiano stesso stato giuridico incaricati tempo indeterminato » (Circolare telegrafica M.P.I. 23-3-1973, prot. n. 279/A/5). →

Può comunque avvenire:

a) o in sede di interpretazione parlamentare dell'art. 17 della L. n. 477;

b) o in sede di ricorso giurisdizionale (Consiglio di Stato) per ottenere l'applicabilità dello stesso articolo agli incaricati di religione;

c) o in sede legislativa.

Delle tre ipotesi, la più realistica appare quella del ricorso al Consiglio di Stato. In questo modo, la soluzione desiderata non interverrebbe in tempi brevi, ma potrebbe avere un significato sia per l'applicabilità retroattiva dell'art. 17 della L. n. 477, sia in vista della ristrutturazione dei ruoli prevista dagli artt. 2 e 3 della stessa legge a decorrere dal 1-1-1976 e demandata a decreti da emanarsi entro il 30 giugno 1975.

Funzione ispettiva, Istituti di documentazione, riconoscimento e riscatto di servizi scolastici

13. - Contestualmente al tentativo della revisione dello stato giuridico degli insegnanti di religione e alla elaborazione dei decreti delegati previsti dalla L. n. 477, si dovrebbe studiare la possibilità di ottenere il riconoscimento di una funzione ispettiva centrale e decentrata, da affidarsi — previo sempre l'accordo con l'Autorità Ecclesiastica — a un congruo numero di persone, in grado di svolgere una azione pedagogico-didattica « specifica » che, altrimenti, non potrebbe avere diritto di cittadinanza entro la scuola di Stato.

Si potrebbero considerare, inoltre, la possibilità e le modalità di costituire Istituti (o settori di Istituti) « specializzati » per la documentazione, per la ricerca, per l'aggiornamento dei docenti di religione (cfr. L. n. 477, artt. 4 e 8).

Infine, si dovrebbe fare attenzione al riordinamento della disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo e non di ruolo, agli effetti della eventuale carriera e, comunque, della quiescenza e della previdenza (cfr. L. n. 477, art. 14).

A proposito dell'art. 1 della legge 13-6-1969 n. 282, che esclude l'affidamento dell'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti di religione per i quali « rimane in vigore la legge 5-6-1930 n. 824 », si osserva che il disegno di legge n. 1571 del 25-2-1971 della Commissione Pubblica Istruzione del Senato per « modifiche alla L. 13-6-1969 n. 282, art. 2, recitava: « L'incarico a tempo indeterminato viene esteso agli insegnanti di religione, fatte salve le norme contenute nell'art. 6 della legge 5-6-1930 n. 824. Le nomine vengono conferite dal provveditore, secondo le norme contenute nell'art. 5 della citata legge n. 824 ».

Il disegno di legge non poté essere discusso e approvato da entrambi i rami del Parlamento, per la crisi del Governo del tempo.

Per le vittime di Brescia

Messaggio al Vescovo di Brescia, Mons. Luigi Morstabilini.

La tragica esplosione di violenza che ha insanguinato la Sua nobile città, continua l'esecrabile serie di attentati alle persone e alle istituzioni, che aggravano il clima sociale ed esigono fermissima riprovazione e condanna di ogni coscienza civile e cristiana. I Vescovi d'Italia e le loro comunità partecipano commossi al gravissimo lutto delle famiglie colpite negli affetti più cari; elevano preghiere di suffragio per le vittime innocenti; invocano conforto e benedizione per i numerosi feriti; auspicano, nel nome di Cristo, che cessino gli odi e le violenze che degradano la convivenza umana e prevalga finalmente in tutti la volontà di una onesta e appassionata ricerca di riconciliazione e pacificazione.

Roma, 28 maggio 1974.

ANTONIO CARD. POMA
Presidente della C.E.I.

